

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE
L'AQUILONE S.C.S.R.L. -
O.N.L.U.S. O
COOPERATIVA SOCIALE
L'AQUILONE
SOC.COOP.SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN MAURO PASCOLI FO VIA TOSI
83

Numero REA: FO - 231662

Codice fiscale: 01966590406

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-06-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" all'atto del 29 maggio 2025 – Rep.23066/17205

STATUTO
DELLA COOPERATIVA SOCIALE L'AQUILONE S.C.S.R.L. - O.N.L.U.S.
TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel comune di San Mauro Pascoli (FC), la Società cooperativa denominata "COOPERATIVA SOCIALE L'AQUILONE S.C.S.R.L. - O.N.L.U.S.", che potrà anche assumere la denominazione di "COOPERATIVA SOCIALE L'AQUILONE SOC.COOP.SOCIALE".

La Cooperativa potrà istituire in Italia, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze nonché trasferire la sede sociale nell'ambito del comune sopra indicato. La Cooperativa potrà altresì istituire con delibera dell'Assemblea dei soci, nei modi di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche all'estero nonché trasferire la sede sociale in comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 (duemila cinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico.

In relazione a quanto previsto dalla Legge n. 381/1991, art. 1 comma 1, lett. a), così come modificata e integrata dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 112/2017, la Cooperativa persegue il fine di organizzare servizi sanitari, sociali, socio-sanitari e/o educativi in conto proprio e/o per conto terzi in favore di anziani, portatori di handicap, minori, soggetti svantaggiati, persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute, donne vittime di tratta a scopo sessuale e chiunque si trovi in situazioni di disagio sociale, bisogno o difficoltà.

Ai fini di un più efficace e completo raggiungimento delle proprie finalità, in modalità connessa ed integrata funzionalmente con le attività di cui al precedente comma, la Cooperativa si propone, altresì, in osservanza delle previsioni di cui alla Legge n. 381/1991, art. 1 comma 1, lett. b) l'obiettivo di organizzare, attraverso l'individuazione di un apposito ambito aziendale dotato di autonomia organizzativa ed amministrativa, attività diverse (agricole, commerciali, industriali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge n. 381/1991.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le possibili migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi ovvero avvalendosi delle prestazioni lavorative di terzi non soci.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore ma non distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, che risulti consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa si riconosce nei valori della mutualità che animano il movimento cooperativo a livello nazionale ed internazionale. Al fine di rafforzare il movimento cooperativo nel suo complesso essa potrà quindi aderire, con apposita delibera degli organi competenti, a centrale Cooperativistica riconosciuta ai fini delle disposizioni di cui al Dlcp n. 1577 del 14.12.1947, del D.Lgs. n. 220/2002 e art. 7 della Legge n. 142/2001 e successive modifiche ed integrazioni e D.M. Ministero Attività Produttive 6 Dicembre 2004 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa, in base all'art. 1, comma 1 lett. a)

della Legge 381/1991, così come integrato dall'art. 17 comma 1, del D.Lgs. n. 112/2017, ha come oggetto diretto e/o in appalto o in convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere, le seguenti attività sanitarie, sociali, socio-sanitarie e/o educative:

- a) progettazione, realizzazione, gestione ed organizzazione di strutture, centri, attività e servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi per persone anziane e/o con handicap, autosufficienti e non, minori o comunque soggetti svantaggiati o che si trovano in situazioni di disagio sociale all'interno di case di riposo, ospedali, case di cura o altre strutture di accoglienza o ricovero sia proprie che di terzi;
- b) assunzione di attività accessorie e/o complementari a quelle sopra indicate come di seguito specificate a solo titolo esemplificativo: attività di pulizia, igienizzazione, allestimento e somministrazione di alimenti e bevande, mantenimento e gestione del verde, accompagnamento e trasporto utenti;
- c) fornitura e/o gestione di prestazioni socio - sanitarie, sanitarie a rilevanza sociale, sociali a rilevanza sanitaria, ovvero prestazioni assistenziali congiunte ad interventi sociali, progetti personalizzati erogati in regime ambulatoriale, domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali, semiresidenziali e residenziali finalizzati alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, tenuto conto delle componenti ambientali al fine di una migliore partecipazione alla vita sociale e all'espressione personale;
- d) fornitura, gestione e realizzazione di interventi e prestazioni sanitarie, infermieristiche, prestazioni specialistiche sanitarie, servizi di pronto soccorso, accoglienza e orientamento ai servizi sanitari, sociosanitari ed assistenziali, cure domiciliari, assistenza ospedaliera, assistenza specialistica ambulatoriale, attività o servizi consultoriali, prestazioni di diagnostica e terapia, medicina fisica e riabilitazione, interventi di prevenzione e promozione della salute, sia in proprio che in convenzione con persone fisiche e giuridiche in possesso delle competenze e dei requisiti di legge;
- e) organizzazione, coordinamento, fornitura e gestione di servizi socio assistenziali generici e/o qualificati, servizi infermieristici, fisioterapici, riabilitativi, logopedia, assistenza educativa e rieducativa, prestazioni specialistiche socio – sanitarie e/o sanitarie, domiciliari e non, sia in proprio che in convenzione con persone fisiche e giuridiche in possesso delle competenze e dei requisiti di legge;
- f) realizzazione, gestione e organizzazione di attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- g) realizzazione, gestione e organizzazione di servizi e centri di riabilitazione;
- h) organizzazione, fornitura, programmazione e gestione di servizi e piattaforme di telesoccorso, telecontrollo, teleassistenza, telemedicina, videosorveglianza, salvavita, monitoraggio e controllo da remoto di parametri fisiologici, ambientali e comportamentali al fine di garantire indipendenza ma anche sicurezza di persone a rischio come disabili, anziani e bambini;
- i) fornitura di servizi socio sanitari, sociali ed educativi, domiciliari e non, quali la cura e l'igiene personale, supporto nella gestione pratica della vita quotidiana, supporto nell'igiene e pulizia della casa, preparazione e/o somministrazione e/o consegna pasti, supporto educativo per l'acquisizione e il mantenimento delle abilità personali e sociali, assistenza in ospedale, supporto emotivo tramite la compagnia e l'ascolto, servizio di accompagnamento nelle principali attività quotidiane ed impegni sociali e relazionali (compagnia presso il domicilio o presso strutture socio – sanitarie, accompagnamento a visite o per passeggiate, aiuto o consegna della spesa, sostegno nel disbrigo di piccole pratiche o questioni burocratiche, attività del tempo libero e di socializzazione), servizio di accompagnamento e trasporto di persone in difficoltà;
- j) programmazione, organizzazione, gestione e promozione di attività e iniziative di invecchiamento attivo, anche in collaborazione con terzi, pubblici e privati, indirizzati ad anziani autosufficienti, residenti in strutture socio-assistenziali e non;
- k) realizzazione, gestione e organizzazione di attività socio-sanitarie di assistenza domiciliare o ambulatoriale in comunità e simili rese in favore di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di violenza e abusi;
- l) pianificazione, organizzazione e gestione di strutture, attività e servizi di accoglienza ed assistenza, anche integrati, legate ai flussi migratori in particolare centri di primo soccorso ed accoglienza, centri di accoglienza, centri di accoglienza per richiedenti asilo, servizi di orientamento

ed integrazione, piani di accoglienza e percorsi di integrazione anche per casi vulnerabili, percorsi educativi e di accompagnamento per l'organizzazione della vita quotidiana ed il perseguimento dell'autonomia nelle comunità di accoglienza, mediazione culturale, laboratori ed attività socio-educative pratico-manuali per l'assunzione di un ruolo attivo sociale e relazionale, per fornire motivazioni, obiettivi e responsabilità e per sviluppare abilità e capacità, centri servizio per stranieri con sportelli operativi con abilitazione alla procedura di rinnovo, rilascio e aggiornamento di permessi e carte di soggiorno, animazione socio-culturale, mediazione linguistica ed interculturale, insegnamento lingua italiana e formazione anche sulle tradizioni culturali e religiose locali, accompagnamento e disbrigo pratiche burocratiche connesse con lo status di migrante, ricongiungimenti familiari, rimpatri, accompagnamento ed orientamento scolastico, lavorativo, giurisdizionale e per la ricerca di soluzioni abitative;

m) progettazione, realizzazione, organizzazione e gestione di attività e servizi di assistenza socio-sanitaria ed educativa a carattere domiciliare rivolta ad anziani, diversamente abili, minori, soggetti svantaggiati o bisognosi;

n) realizzazione, gestione e organizzazione di centri diurni ed altre strutture con carattere educativo, ricreativo, di accoglienza e socializzazione e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché di altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;

o) realizzazione, gestione e organizzazione di attività di assistenza all'infanzia nonché attività educativa rivolta alla medesima fascia di utenza;

p) fornitura servizi di tipo aggregativo, educativo, rieducativo, pedagogico, psicologico, psicoterapeutico o socio-sanitario, aiuto nell'apprendimento scolastico tramite attività di formazione anche extrascolastica al fine di prevenire bullismo, dispersione scolastica e povertà educativa, sostegno e aiuto nelle relazioni sociali e affettive di bambini, adolescenti e giovani anche in riferimento a situazioni di disagio psichico, disabilità e disadattamento sociale;

q) realizzazione di percorsi di educazione, istruzione e formazione professionale, formazione extrascolastica di contrasto alla dispersione scolastica, bullismo e povertà educativa, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

r) promozione, supporto, organizzazione e gestione di iniziative e strutture sportive e turistiche purché di interesse sociale, nonché promozione, organizzazione, realizzazione e gestione di attività culturali, educative, sportive, di animazione, viaggi, visite, soggiorni, soggiorni sollievo, soggiorni climatici per persone diversamente abili, anziani, minori, soggetti svantaggiati e chiunque si trovi in situazioni di disagio sociale;

s) progettazione, promozione e gestione di corsi di formazione e aggiornamento volti alla qualificazione umana, culturale e professionale dei soci e dei terzi nei settori di attività della Cooperativa e non;

t) progettazione, fornitura e realizzazione di servizi finalizzati all'inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate, anche così come definite dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. n. 112/17 e s.m.i.;

u) realizzazione di attività di analisi, consulenza ed assistenza nei settori di attività propri della Cooperazione Sociale e del "non-profit";

v) realizzazione di attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui la cooperativa opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno.

Inoltre, in ossequio a quanto previsto all'art. 1, comma 1, lett. b) della Legge n. 381/1991, la Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

1. servizi di segretariato ed archivio, centralinisti, terminalisti, telefonisti;
2. attività amministrativa e contabile in genere per enti pubblici e privati;
3. servizi di pulizia di uffici, di aziende e locali pubblici e privati in genere;
4. servizio di bidellaggio e sorveglianza presso scuole di ogni ordine e grado;
5. pulizia di strade, piazze, giardini pubblici, parchi e aree verdi in genere;
6. gestione di animazione culturale, sportiva e organizzativa, allestimento feste popolari;
7. gestione di impianti sportivi e ricreativi;
8. eseguire lavori di tipografia, litografia, legatoria, editoria, di cartonaggio;
9. gestire strutture ricreative e di ristoro;
10. gestione di mense pubbliche e private o attività connesse o collegate;

11. raccolta differenziata e smaltimento di rifiuti, gestione di stazioni ecologiche attrezzate;
12. gestione di parcheggi, presidi, depositi per autoveicoli, motoveicoli, biciclette, nonché servizi di lavaggio auto;
13. esecuzione di piccole riparazioni e manutenzioni, lavori di falegnameria, idraulica, metalmeccanica, verniciatura, impianti elettrici, riparazioni calzature e biciclette, assemblaggio di imballi e altri prodotti, nonché attività artigianali, specializzate o semplici di manovalanza e/o assemblaggio presso qualunque azienda pubblica o privata;
14. officine meccaniche, lavanderie, stirerie e tintorie.

La Cooperativa potrà comunque svolgere ogni attività in qualsiasi settore produttivo ed in grado di concorrere all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle norme vigenti. La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I./R.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà prendere parte a forme di partenariato/co-progettazione pubblico-privato, potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potrà perseguire lo scopo sociale, attraverso la realizzazione dell'oggetto, anche aderendo o promuovendo la costituzione di un "Gruppo Cooperativo Paritetico" ai sensi dell'art. 2545-septies ovvero di Consorzi di Cooperative.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, costituire società nonché compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa inoltre potrà:

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- costituire ed essere socia di enti e società di capitali, anche di natura cooperativistica, ai fini del conseguimento dello scopo sociale;
- concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, alle società collegate, controllate, partecipate o facenti parte del proprio gruppo di appartenenza, agli enti cui la Cooperativa aderisce nonché a favore di altre Cooperative;
- dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.

La Cooperativa potrà, altresì, raccogliere fondi in tutte le modalità consentite dalla legge, ivi comprese quelle contemplate dall'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i..

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;
- b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e successive modifiche ed integrazione.

Possono inoltre, compatibilmente con il loro stato soggettivo, assumere la qualifica di soci le persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991.

Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui alla lettera a) del precedente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- d) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione delle clausole contenute nell'art. 45 del presente statuto.

Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o PEC alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scioglimento o per causa di morte.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata alla Società con raccomandata, anche a mano o PEC su modelli predisposti dalla Società e messi a disposizione dei soci. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può effettuare un tentativo di composizione con le modalità previste nell'articolo 45 del presente statuto, salvo il ricorso all'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la Cooperativa, secondo quanto previsto nel regolamento interno di cui all'articolo 6 della L. 142/2001 e, nel caso di socio volontario, quando questi abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa;
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- e) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 60 (sessanta) giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;
- g) che senza giustificato motivo non partecipi, per almeno tre volte consecutive alle Assemblee regolarmente convocate;
- h) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;
- i) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;
- j) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può tentare una composizione con le modalità previste dall'articolo 45 del presente statuto, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, salvo il ricorso all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, PEC o con ogni altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, quale fax, e-mail certificata o raccomandata a mano. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie, sono demandate alla decisione dell'arbitro, previo tentativo di composizione con le modalità previste dall'articolo 45 del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata o PEC entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 28, comma 4, lett. e), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d), e) ed h), dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 17 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore unitario di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).

Art. 18 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

STRUMENTI FINANZIARI - SOCI FINANZIATORI

Art. 21 (Strumenti finanziari)

Ai sensi dell'articolo 2526 C.C., la cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

I sottoscrittori degli strumenti finanziari partecipativi emessi dalla cooperativa sulla base del presente Titolo acquisiscono la qualifica di "soci finanziatori".

Agli strumenti finanziari partecipativi emessi ai sensi del presente titolo si applica l'articolo 2348 C.C..

Art. 22 (Imputazione a capitale sociale)

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 100,00 (cento virgola zero) ciascuna.

Art. 23 (Circolazione degli strumenti finanziari partecipativi)

In caso di alienazione degli strumenti finanziari partecipativi dei soci finanziatori agli altri soci finanziatori e ai soci cooperatori spetta il diritto di prelazione in proporzione alla loro partecipazione nella Cooperativa. A tal fine il socio finanziatore che intenda alienare a terzi, a qualsivoglia titolo, i propri strumenti finanziari partecipativi, deve darne comunicazione preventiva al Consiglio di amministrazione della Cooperativa indicando prezzo e condizioni della prevista alienazione. Il Consiglio di amministrazione ne dà immediata notizia agli altri soci finanziatori e ai soci cooperatori i quali, se intendono esercitare il diritto di prelazione qui previsto, dovranno far pervenire al Consiglio di amministrazione e al socio alienante, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del Consiglio di amministrazione, la propria proposta di acquisto degli strumenti finanziari partecipativi, in proporzione alla propria partecipazione, al medesimo prezzo e alle stesse condizioni offerte dal terzo e dovranno altresì indicare se intendono rendersi acquirenti anche della quota parte di strumenti finanziari partecipativi rispetto ai quali gli altri soci non intendano esercitare il diritto di prelazione qui previsto. Decorso detto termine di 30 giorni senza che alcun socio abbia esercitato il diritto di prelazione ovvero qualora il diritto di prelazione qui previsto sia stato esercitato solo per parte degli strumenti finanziari del socio finanziatore senza che almeno un socio tra quelli che hanno esercitato il diritto di prelazione si sia dichiarato disponibile ad acquistare anche la quota parte di strumenti finanziari partecipativi rispetto alle quali gli altri soci non intendano esercitare il diritto di prelazione, il socio finanziatore può trasferire gli strumenti finanziari partecipativi al terzo. In caso di violazione della clausola di prelazione qui prevista l'alienazione è inefficace e gli strumenti finanziari partecipativi potranno essere riscattati dal terzo da parte dei soci aventi diritto entro 60 giorni dalla data in cui hanno avuto notizia della violazione del diritto.

Gli strumenti finanziari partecipativi dei soci finanziatori possono inoltre essere trasferiti a terzi esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione. Il socio che intenda trasferire gli strumenti finanziari partecipativi deve darne comunicazione al Consiglio di amministrazione con lettera raccomandata fornendo ogni necessaria informazione circa il soggetto cui intende trasferire gli strumenti finanziari partecipativi. Il provvedimento che neghi al socio il trasferimento deve essere motivato e deve essere comunicato al socio dal Consiglio di amministrazione entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'autorizzazione. Decorso inutilmente tale termine il socio finanziatore è comunque libero di trasferire al terzo i propri strumenti finanziari partecipativi e il Consiglio di amministrazione deve iscrivere nel libro soci l'acquirente. Con l'eventuale provvedimento che nega l'autorizzazione al trasferimento degli strumenti finanziari partecipativi, il Consiglio di amministrazione dovrà provvedere ad indicare altro soggetto gradito il quale sia disponibile ad acquisire gli strumenti finanziari partecipativi alle medesime condizioni. In difetto il socio che intende trasferire gli strumenti finanziari partecipativi ha diritto di recedere dalla Cooperativa.

Art. 24 (Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori)

L'emissione degli strumenti finanziari partecipativi dei soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dall'assemblea straordinaria ai sensi del successivo articolo 25 con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e l'eventuale sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2439 c.c., tenuto conto anche dell'importo delle riserve divisibili, nonché i diritti patrimoniali ed eventualmente amministrativi spettanti a ciascuna categoria di soci finanziatori, nel rispetto delle norme di legge e del presente Statuto.

In sede di emissione, gli strumenti finanziari partecipativi sono preventivamente offerti in opzione ai soci cooperatori, salvo che non siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111-octies del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 o salvo che ricorrano altre legittime cause di limitazione o esclusione del diritto di opzione a norma dell'art. 2441 c.c..

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli o di prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e di circolazione ai sensi dell'art. 2346 c.c.. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'eventuale emissione dei titoli.

Salvo che non sia diversamente previsto dalla delibera di emissione ogni strumento finanziario partecipativo attribuisce un voto su ogni oggetto di delibera in sede di assemblea generale, ordinaria e straordinaria, della Cooperativa. I voti attribuiti ai soci finanziatori non potranno tuttavia mai superare il terzo dei voti spettanti all'insieme di tutti i soci, cooperatori e finanziatori, presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci finanziatori verranno ricondotti automaticamente entro tale limite applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Se previsto nella delibera di emissione, è riservata ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, la nomina in assemblea generale, mediante presentazione di una lista di candidati predisposta dai soli soci finanziatori appartenenti alla medesima categoria e aperta al voto esclusivamente di essi, fino ad un terzo degli amministratori e di almeno un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. La lista dei candidati potrà essere presentata durante lo svolgimento dell'assemblea. La deliberazione dell'assemblea di emissione degli strumenti finanziari partecipativi può prevedere che, a fronte dell'emissione di diverse categorie di strumenti finanziari partecipativi, ad una o più categorie dei soci finanziatori spetti il diritto di nomina qui previsto, fermo restando che il numero di amministratori o di sindaci nominato dai soci finanziatori non può in alcun caso essere superiore ad un terzo degli amministratori in carica.

Ai soci finanziatori spettano inoltre gli ulteriori diritti amministrativi previsti dalla delibera di emissione ovvero dalle disposizioni in materia di società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 25 - (Diritti patrimoniali, recesso dei soci finanziatori e riscatto degli strumenti finanziari partecipativi)

I soci finanziatori hanno un privilegio di priorità nell'assegnazione del dividendo rispetto ai soci cooperatori e sono privilegiati nella ripartizione degli utili nella misura che sarà determinata per ciascuna categoria di soci finanziatori dalla delibera di emissione nel rispetto delle norme di legge.

La delibera di emissione può altresì prevedere:

i. le modalità di determinazione del dividendo spettante ai soci finanziatori anche qualora l'assemblea della Cooperativa deliberi di non distribuire dividendi ai soci cooperatori, purché tale dividendo rientri nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della Cooperativa;

ii. il diritto alla rivalutazione del valore nominale della partecipazione sociale sottoscritta, applicando, in quanto compatibile, l'articolo 7 della legge n. 59/92;

iii. la riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporti riduzione del valore nominale delle partecipazioni di capitale dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle partecipazioni di capitale dei soci cooperatori;

iv. in caso di scioglimento della Cooperativa, i soci finanziatori abbiano diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto ai soci cooperatori, per l'intero valore nominale delle partecipazioni sociali sottoscritte e versate, l'eventuale sovrapprezzo di emissione, ove versato e qualora non sia stato successivamente destinato ad aumento gratuito del capitale sottoscritto, e per la quota parte di riserve divisibili, ove tali riserve siano costituite a norma di legge.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 c.c., la delibera di emissione potrà prevedere che ai soci finanziatori il diritto di recesso spetti anche:

i) quando si sia avuta violazione dei diritti loro spettanti sulla base della delibera di emissione stessa e la Cooperativa non abbia posto rimedio all'inadempimento entro 30 giorni dalla richiesta;

ii) sia decorso un periodo minimo di possesso dell'azione che non potrà essere inferiore a 3 anni o superiore a 10 anni secondo quanto previsto dalla delibera di emissione.

In questi casi, come pure in quello di scioglimento della Cooperativa, il rimborso dovrà avvenire sulla base dell'ultimo bilancio approvato e dovrà estendersi anche alla quota parte di riserve divisibili, ove tali riserve siano costituite. Il recesso potrà essere esercitato dal socio finanziatore mediante comunicazione a mezzo PEC da inviarsi al Consiglio di amministrazione e avrà effetto dalla data di ricezione della comunicazione. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

Gli strumenti finanziari partecipativi sono riscattati dalla cooperativa se previsto nella relativa delibera di emissione, alle condizioni e nei termini ivi indicati e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 6 del D.M. 4 aprile 2001; a tal fine il Consiglio di amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 c.c. alle condizioni e nei limiti ivi previsti. Il riscatto dovrà avvenire nel rispetto dell'articolo 2473 comma terzo c.c. e dello statuto, sulla base dell'ultimo bilancio approvato, per un importo corrispondente al valore nominale, oltre eventuali riserve divisibili, se previste.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 26 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da azioni del valore nominale unitario di euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue) cadauna. Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori;

3) dai conferimenti effettuati dai soci finanziatori rappresentati da azioni nominative ciascuna del valore di Euro 100,00 (cento virgola zero);

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 28 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dall'eventuale riserva straordinaria indivisibile;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

La Società ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla presente lettera a) ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 27 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Fermo restando quanto disposto per i soci sovventori e finanziatori, ai sensi dei precedenti articoli 18 e 23, le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata o PEC, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione con le modalità previste dall'art. 45 del presente statuto.

Art. 28 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- d) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Titolo V del presente statuto;
- e) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- f) ad eventuale ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabilite dal successivo articolo 29;
- g) la restante parte a riserva straordinaria indivisibile.

Per i nuovi soci lavoratori e finanziatori, le spettanze relative alle voci c), d) ed e) saranno calcolate in proporzione alla frazione di anno compresa tra le date di versamento del capitale e di chiusura dell'esercizio.

L'assemblea delibera sulla destinazione degli utili ai sensi delle precedenti lett. c), e), f) e g) fatti salvi i privilegi attribuiti ai soci finanziatori ai sensi del precedente articolo 25.

Art. 29 (Ristorni)

L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, qualora lo imponga il regolamento interno, ed in conformità al medesimo, deve appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, ove lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, in conformità all'apposito regolamento interno.

Qualora il regolamento interno non preveda l'obbligo di attribuzione del ristorno, ai sensi del precedente comma, l'Assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, in sede di approvazione del bilancio, può destinare una parte del risultato d'esercizio al ristorno.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di azioni di sovvenzione e/o di strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto eventualmente previsto in apposito regolamento.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

Art. 30 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 31 (Assemblee)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R, PEC o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, quale fax, e-mail o consegna manuale diretta, inviata 15 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (*nella sede sociale o altrove purché in Italia*), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 32 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
 - 2) approva il bilancio sociale;
 - 3) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
 - 4) procede alla nomina degli Amministratori tenuto conto di quanto previsto in favore dei soci finanziatori dal precedente articolo 24;
 - 5) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile, tenuto conto di quanto previsto in favore dei soci finanziatori dal precedente articolo 24;
 - 6) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci e al soggetto deputato al controllo contabile;
 - 7) approva i regolamenti interni;
 - 8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
 - 9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.
- Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 28.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modificazioni dello statuto;
- 2) sulla nomina, sostituzioni e poteri dei liquidatori;
- 3) su ogni altra materia attribuita dalla legge;
- 4) sull'aumento di capitale sociale mediante emissione degli strumenti finanziari partecipativi di cui al titolo V del presente statuto.

Art. 33 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati in Assemblea, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea può essere regolarmente tenuta anche, o esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante.

Art. 34 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 35 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica o giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o componente dell'Organo di controllo della cooperativa.

Ciascun socio non può rappresentare più di 1 socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 36 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 37 (Consiglio di amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 11 (undici), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Fino ad un terzo degli amministratori possono essere nominati dai soci finanziatori se previsto nella delibera di emissione dei relativi strumenti finanziari partecipativi.

Tra i Consiglieri così nominati non può essere scelto, quale Presidente, colui che siede in Consiglio di amministrazione in rappresentanza di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- non essere stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

L'assunzione della carica da parte di soggetti non soci, oltre a quanto previsto dal precedente comma è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalità ed indipendenza:

- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

- b) attività professionali o lavorative nel settore della cooperativa;
- non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili salvo i limiti eventualmente stabiliti dalla legge.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 38 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato ovvero se obbligatorio per legge, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

E' attribuita all'Organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2365 del Codice Civile, la facoltà di deliberare gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative inderogabili.

Art. 39 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per teleconferenza o audiovideoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 40 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, anche conseguentemente alla loro decadenza dalla carica o per perdita sopravvenuta di uno o più dei requisiti richiesti dal precedente art. 37, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, nell'ambito della medesima categoria di soci alla quale apparteneva il consigliere da sostituire, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, decade l'intero Consiglio di Amministrazione e gli amministratori rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla nomina del nuovo Consiglio.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 41 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 42 (Rappresentanza)

Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Institori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 43 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai soci finanziatori, se presenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 44 (Revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 45 (Clausola compromissoria)

Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente atto, purché relative a diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione della Camera di Commercio territorialmente competente con riferimento alla sede della società, in vigore alla data in cui la controversia è deferita alla conciliazione, oppure, in base alla procedura di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro 60 giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta in via definitiva da un arbitro, che dovrà essere designato, su istanza della parte più diligente, dal presidente del tribunale del luogo ove la società ha sede.

L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando nel procedimento le norme inderogabili del codice di procedura civile italiano.

Resta salva la diversa disciplina prevista dal Regolamento dei rapporti con il socio finanziatore.

Sede dell'arbitrato sarà nel luogo in cui la società ha la propria sede.

L'arbitro funzionerà e giudicherà secondo le norme previste dal vigente codice di Procedura Civile e

provvederà anche sulle spese e competenze ad esso spettanti.

Le modifiche della presente clausola e la sua soppressione sono approvate con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale salvo il diritto di recesso dei soci assenti o dissenzienti.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 46 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 47 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 28, lett. e);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 48 (Regolamenti)

L'Organo amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 49 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 50 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla legge 381/91.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

Allorquando si verifichi la diminuzione del numero dei soci al di sotto delle nove unità e tali soci siano tutte persone fisiche, e a patto che tale evento rivesta carattere di stabilità, l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'assemblea straordinaria per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società a responsabilità limitata.

F.to: PAOLO DALL'ACQUA

CIRO GRAZIANO SERIPA NOTAIO (segue Sigillo).

**COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO SU SUPPORTO
CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 82/2005.
MISANO ADRIATICO, LI' 25 GIUGNO 2025.**